



PR VENETO FESR 2021-2027

Obiettivo Specifico 2.2 “Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull’energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (FESR)”

Azione 2.2.2 “Realizzazione, efficientamento sostenibile, recupero e ampliamento reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento”

ALLEGATO A2 - PRINCIPIO DNSH E VERIFICA CLIMATICA

PRINCIPIO DNSH

Con il presente bando la Regione del Veneto intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell’art. 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) agli obiettivi ambientali individuati all’art. 9 del Regolamento UE n. 852/2020. In particolare, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE n. 852/2020, un’attività economica arreca un danno significativo:

- a) alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- b) all’adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- c) all’uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- d) all’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- e) alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
- f) alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l’Unione europea;

Dall’analisi presente nel Rapporto Ambientale Fesr Veneto 2021/2027, approvato con DGR n. 77 del 1 febbraio 2022, l’Azione 2.2.2. è risultata conforme a tutti gli obiettivi del DNSH, tuttavia, le mitigazioni previste sono le medesime previste per il PNRR M2C3I3.1I3.1. In particolare si dovrà dare evidenza della conformità dell’intervento alle condizioni ex ante previste dalle schede tecniche n. 3, n. 5 e n. 21 della Guida Operativa di cui alla circolare RGS-MEF n. 33 del 13 ottobre 2022 in apposita Relazione argomentata (art. 5.5 lettera d) del bando).



Si dovrà, inoltre, fare riferimento al Regolamento (UE) 2020/852 e per i criteri di vaglio tecnico: Regolamento Delegato (UE) 2021/2139, Regolamento delegato (UE) 2022/1214, Regolamento delegato (UE) 2023/2485 e Regolamento Delegato (UE) 2023/2486.

Per il DNSH, in sede di saldo si richiede una verifica post - operam delle valutazioni contenute nella relazione sugli impatti ambientali, come descritti dal presente allegato, tale valutazione dovrà essere redatta e firmata da un tecnico qualificato ed indipendente.

VERIFICA CLIMATICA

Con il presente bando la Regione del Veneto intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'art. 73, par. 2 lett. j) del Regolamento (UE) 2021/1060, garantendo *“l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni”*.

La metodologia raccomandata per effettuare la verifica climatica degli investimenti infrastrutturali nel periodo 2021-2027 è descritta nella Comunicazione della Commissione Europea *“Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027”* (2021/C 373/01), pubblicata a settembre 2021. Successivamente sono stati adottati gli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027¹.

Il processo della verifica climatica del progetto da ammettere al finanziamento, come previsto dall'allegato *“Ambito di applicazione della verifica climatica per settore di intervento”* degli indirizzi adottati in Italia, prevede la necessità per il campo d'intervento 055 *“Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti con basse emissioni del ciclo di vita”*, previsto dal PR FESR Veneto per l'azione 2.2.2, della fase di screening e analisi dettagliata del primo pilastro - Neutralità climatica - secondo gli *“Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (Comunicazione 2021/C 373/01)”*.

Si necessita, nei casi previsti, dalla verifica della resilienza climatica, che mira a garantire un livello adeguato di resilienza dell'infrastruttura agli impatti dei cambiamenti climatici nel corso del suo intero ciclo di vita.

È necessario condurre la verifica climatica, in ottemperanza al paragrafo 3.3 del documento *“Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (Comunicazione 2021/C 373/01)”*.

Considerata la natura dell'intervento, se dalla valutazione del rischio risulta che il progetto presenti rischi climatici significativi (ad esempio e in via non esaustiva: le ondate di calore, le ondate di freddo, gli eventi di siccità, gli incendi, i regimi alluvionali, gli eventi piovosi estremi, le tempeste, le raffiche di vento, i danni da congelamento/scongelo), questi devono essere gestiti e ridotti a un livello accettabile attraverso **misure di adattamento** mirate. Queste misure devono essere integrate attraverso una descrizione tecnica particolareggiata nel progetto e/o nel suo funzionamento allo scopo di migliorare la resilienza climatica ed esplicitate in una **sezione dedicata della relazione descrittiva del progetto**.

¹ <https://politichecoesione.governo.it/it/politica-di-coesione/la-programmazione-2021-2027/piani-e-programmi-europei-2021-2027/verifica-climatica-dei-progetti-infrastrutturali-finanziati-dalla-politica-di-coesione-2021-2027/>



50138447



L'adattamento al cambiamento climatico potrà comportare l'adozione di una combinazione di misure strutturali e non strutturali:

- misure strutturali (in fase di progettazione): modifica del progetto, ad esempio modifiche della progettazione, oppure adozione di soluzioni alternative;
- misure non strutturali (in fase di gestione operativa): misure operative/gestionali, di manutenzione, monitoraggio o di risposta all'emergenza pertinenti, incluse le attività di formazione del personale;
- gestione attiva del rischio: misure flessibili/adattative da attuare qualora i potenziali effetti del rischio raggiungano una soglia critica durante la fase di monitoraggio/gestione operativa dell'infrastruttura.

Per la Verifica climatica, in sede di presentazione della domanda di sostegno si richiede una Relazione di verifica climatica, firmata digitalmente da un tecnico abilitato.



50138447

